



Circolari per la clientela

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DLgs. 24.09.2015 n. 159 in materia di riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti.

In particolare vengono esaminati le disposizioni in materia di:

- riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti;
- presentazione di apposita domanda;
- piano di dilazione

1 PREMESSA

L'art. 19 del DPR 602/73 prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento "esecutivo" possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione "ordinaria") o di 120 rate mensili (dilazione "straordinaria").

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l'accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall'entità del debito che si intende dilazionare.

Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, l'imposta di registro, l'IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione è stata riformata dal DLgs. 24.9.2015 n. 159. Tra le principali novità, si segnala che:

- per gli importi sino a 50.000,00 euro, la rateazione è concessa su istanza di parte, per cui non è necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica;
- la decadenza dalla dilazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, e non più otto;
- se il debitore decade dalla dilazione, può essere riammesso a condizione che, quando presenta la domanda, abbia pagato le rate scadute;
- la presentazione della domanda osta all'adozione dell'ipoteca esattoriale, del fermo dei beni mobili registrati (ma non invalida quelli già disposti) e di nuove azioni esecutive;
- l'accoglimento della domanda, unito al pagamento della prima rata, sospende le esecuzioni in corso, salvo la presenza di atti espropriativi "irreversibili" (si pensi all'esito positivo dell'incanto o all'istanza di assegnazione).

Le novità del DLgs. 159/2015 operano dalle dilazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015. Tuttavia, va evidenziato che il Legislatore, in varie ipotesi, ha di fatto confermato la prassi di Equitalia (veda- si il comunicato stampa 8.5.2013, ove è stato affermato che, per importi sino a 50.000,00 euro, non sarebbe stata richiesta alcuna documentazione ai fini della dilazione).

2 RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

L'art. 15 co. 7 del DLgs. 24.9.2015 n. 159 ha introdotto una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, nei 24 mesi antecedenti il 22.10.2015 (entrata in vigore del decreto), sono decaduti da una dilazione già concessa, se la domanda viene presentata entro il 21.11.2015.

Si evidenzia che, nel sistema antecedente alle modifiche del DLgs. 159/2015, la decadenza dalla dilazione si sarebbe verificata con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

In assenza di dati normativi contrari, la riammissione dovrebbe essere possibile anche per coloro i quali risultano decaduti da una precedente riammissione alla dilazione (si pensi alla riammissione concessa dall'art. 11-*bis* del DL 66/2014, come modificato dal DL 192/2014, che aveva riammesso alla dilazione i contribuenti che, al 31.12.2014, erano decaduti da una pregressa dilazione, se la domanda fosse stata presentata entro il 31.7.2015).

Dovrebbe essere irrilevante, ai fini dell'accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quindi, sempre che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza, di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti "esecutivi"), rientrano nel beneficio, tra le altre, le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi dovuti all'INPS o di premi INAIL.

3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita domanda presso gli uffici di Equitalia, entro il 21.11.2015.

Per come è formulata la norma, non sembra necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l'importo delle somme da dilazionare. Quindi, anche per gli importi superiori a 50.000,00 euro, la riammissione alla dilazione sarà automatica.

La domanda può essere presentata mediante consegna presso gli uffici di Equitalia oppure con il servizio postale. In quest'ultima eventualità, ai fini del rispetto, per prudenza, del termine, è bene prendere come riferimento la data di ricezione del plico ad opera dell'Agente della Riscossione.

4 PIANO DI DILAZIONE

Il piano di dilazione può essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, escludendo la possibilità di richiedere la c.d. "dilazione straordinaria" sino a 120 rate mensili.

Una volta ottenuto, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.

La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Tuttavia, in caso di decadenza, il contribuente dovrebbe poter essere riamesso alla dilazione, previo pagamento delle rate non onorate.

Sulla base del dato normativo, la domanda di dilazione:

- inibisce l'adozione del fermo di beni mobili registrati e dell'ipoteca esattoriale, ferma restando la validità delle misure già disposte;
- osta all'avvio di nuove azioni esecutive.

Il pagamento della prima rata, comunque, sospende le esecuzioni in corso, salvo la presenza di atti espropriativi "irreversibili" (si pensi all'esito positivo dell'incanto o all'istanza di assegnazione).

Oltre a ciò, pagata la prima rata, il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e, come prevede l'art. 48-bis del DPR 602/73, non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del "blocco" dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.